The Volk is back? Spunti di riflessione per un'Europa multiculturale ed inclusiva

di Chiara Galbersanini

Faced with a multicultural Europe in which new cultural and religious minorities are part of the social and economic fabric of national communities, we address the question of what is necessary for a new social cohesion and political unity. By going beyond the ideal of a Nation State based on a shared ethos of language, history, culture and religion as the unifying element, we consider cultural diversity as a new and more inclusive juridical value on which to base European Union integration.

«The Volk is back» prometteva Alexander Gauland, leader di Alternativa per la Germania (AfD), all'esito delle ultime elezioni tedesche, che vedevano entrare il partito di estrema destra per la prima volta nel Bundestag, alimentando, con una narrativa xenofoba, non soltanto il fenomeno dell'etno-nazionalismo nelle democrazie europee, ma anche quello del passaggio da una legittimazione della democrazia fondata sul *demos* ad una legittimazione fondata sull'*ethnos*, intesa come una comunità tenuta insieme da un'origine comune, una stessa storia, lingua e cultura [1].

In effetti, da una parte, il ritorno dei nazionalismi nelle democrazie europee sarebbe strettamente connesso al fenomeno dell'immigrazione e, quindi, all'aumento della diversità culturale, linguistica, religiosa in seno allo Stato nazionale, e dall'altra parte all'incapacità degli Stati europei e dell'Unione Europea di elaborare politiche che favoriscano reali processi di integrazione, che valorizzino la diversità culturale e religiosa e generino una narrativa alternativa ai sentimenti di insicurezza e paura. Se il nazionalismo va nella direzione opposta al processo di integrazione europea, in cui gli Stati cedono «quote» della loro sovranità in favore di una entità sovranazionale, è altrettanto vero che è mancata un'assunzione di responsabilità condivisa, da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea e dei suoi Stati Membri, nella gestione della crisi dei rifugiati.

In particolare, l'immigrazione, e quindi anche l'aumento della diversità culturale e religiosa in seno allo Stato-nazione, incoraggerebbero gli Stati nazionali a definire sé stessi, ciò che una comunità politica è come nazione. In questo senso, è da notare che spesso le misure di integrazione o i requisiti di accesso al permesso di soggiorno e alla cittadinanza sono subordinati alla conoscenza della lingua e della cultura di un Paese, diventando, tuttavia, una sorta di «vademecum» ad uso dello straniero obbligato al superamento di un test, piuttosto che una reale comprensione e integrazione nella cultura e nelle tradizioni del Paese [2].

1 - S. Benhabib, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006; R. Toscano, *Security, rights and politics in a time fear*, in *www.resetdoc.org*, 20 Novembre 2017; P. Ferrara, *Paper Leviathans. Exclusionary politics and democracy in Europe*, in *www.resetdoc.org*, 8 Novembre 2017. Habermas distingue tra identità nazionale e cittadinanza politica: per identità nazionale si intende un sentimento di appartenenza etnico-culturale, che trova il suo fondamento nel criterio della «discendenza» e di omogeneità culturale e linguistica, mentre la cittadinanza politica si riferisce ad una comunità politica intesa come «associazione di cittadini liberi ed eguali, che vi aderiscono liberamente e a prescindere da ogni criterio di ascrizione quale la nascita o la residenza». Cfr. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro: studi di teoria politica*, Feltrinelli, Milano 1998.

2 - Cfr. A. Böcker, T. Strick, *Language and Knowledge Tests for Permanent Residence Rights: Help or Hindrance for Integration?*, in «European Journal of Migration and Law», 13, 2011, p. 173. A. Wiesbrock, *Discrimination Instead of Integration? Integration Requirements for Immigrants in Denmark and Germany*, in E. Guild, K. Groenendijk, S. Carrera, *Illiberal Liberal States: Immigration, Citizenship and Integration in*

Certamente, l'invenzione e la costruzione della nazione [3] hanno reso possibile e hanno rafforzato la definizione di un'unità politica prima inesistente, creando un'identità collettiva attorno allo Stato nazionale di riferimento [4]: il concetto di nazione, nella sua accezione prima culturale e poi politica è stato strumentale alla formazione degli Stati nazionali in epoca liberale [5]. Di più: proprio l'appartenenza alla nazione ha creato un legame di solidarietà fra individui prima estranei fra loro e, in questo senso, l'idea di nazione ha reso possibile un'inedita forma di integrazione sociale, mediata giuridicamente dall'attribuzione della cittadinanza. Pertanto, l'invenzione della nazione ha davvero giocato un ruolo di catalizzatore [6] per il processo di creazione di una comunità politica e l'autocomprensione nazionale ha rappresentato «l'orizzonte culturale nel quale i sudditi poterono diventare cittadini politicamente attivi» [7].

Dall'altra parte, l'ideale di Stato-Nazione che vedeva fondata la comunità politica sull'omogeneità linguistico-culturale o sull'appartenenza etnica appare ormai superato dalla realtà di un'Europa che è, di fatto, multiculturale.

Per altro, il multiculturalismo [8] sarebbe distinto dal pluralismo, dal momento che il primo è da intendersi prevalentemente associato alla presenza di nuove minoranze che, a seguito dei fenomeni migratori degli ultimi trent'anni, hanno modi-

the EU, Aldershot, Ashgate, 2009; S. Carrera, *In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009; S. Carrera, A. Wiesbrock, *Report Civic integration of third-country nationals Nationalism versus europeanisation in the Common Eu immigration policy* in «Ceps 'Liberty and security in Europe», Ottobre 2009.

3 - B. Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and. Spread of Nationalism*, Revised Edition, Verso, London 1983.

4 - E. Renan, *Cos'è una Nazione? E altri saggi*, Donzelli, Roma 1993.

5 - C. De Fiores, *Nazione e Costituzione*, Giappichelli, Torino 2005; A. Campi, Nazione, Il Mulino, Bologna 2004. Cfr. F. Truccari, *Nazione*, Laterza, Roma-Bari 2000; G. Azzariti, *Storia costituzionale e autobiografia della Nazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2015.

6 - J. Habermas, *L'inclusione dell'altro: studi di teoria politica*, cit.

7 - *Ibid*, p. 125.

8 - E. Grosso, *Nuovi temi e tecniche della comparazione giuridica*, Relazione presentata al XX Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Urbino, 18-20 giugno 2009, dove l'A. afferma che «Il termine «multiculturalismo» evoca un universo di problemi di vasta portata, e coinvolge una serie di riferimenti a diversi settori delle scienze sociali, all'interno delle quali esso è utilizzato nei significati più eterogenei». Per uno studio approfondito sul tema, cfr. W. Kymlicka, *Multicultural Citizenship: a liberal teory of Minorityrights*, Oxford University Press, Oxford 1995, dove si sottolinea che negli Stati Uniti, invece, per ragioni storiche e politiche, il termine *multiculturale* ha un'accezione più ampia rispetto all'utilizzo che di tale concetto si fa nell'Europa occidentale, dal momento che esso include, oltre ai gruppi etnolinguistici e religiosi, anche quelli composti da soggetti considerati come vulnerabili o marginalizzati quali le donne, le comunità di omosessuali, i portatori di handicap. Vedi anche M. Gianni, *Riflessioni su multiculturalismo, democrazia e cittadinanza* in «Quad. dir. Pol. Eccl.», n. 3/2000.

ficato la composizione etnica, linguistica e culturale della società [9]: il multiculturalismo rivelerebbe, pertanto, la condizione di "forme di pluralismo culturale diverse tra loro, ciascuna delle quali rappresenta una sfida distinta dalle altre" [10]. Se quella delle "minoranze tradizionali" o "nazionali" presenti sin dal momento della formazione degli Stati-Nazione in epoca liberale potrebbe essere definita come una diversità culturale di matrice "pluralista", poiché riconosciuta e protetta nello Stato di democrazia-pluralista, ma allo stesso tempo inserita nella cornice identitaria nazionale (anche a seguito di politiche che hanno favorito nel corso del tempo l'assimilazione più che la tutela della diversità culturale), al contrario, la diversità culturale delle nuove minoranze ha una matrice "multiculturalista" e totalmente estranea all'identità nazionale, nonché nuova agli occhi della comunità politica, che fino a qualche decennio fa si era trovata a dover fronteggiare un pluralismo culturale di tipo "tradizionale".

In altri termini, il pluralismo linguistico e culturale tutelato e promosso dalle Carte Costituzionali del secondo dopoguerra, in assenza dei flussi migratori che si sono verificati in tempi recenti, "nasce da una storia comune" e, pertanto, si "è dimostrato integrabile in visioni d'insieme della vita collettiva" [11]. Al contrario, la diversità culturale e linguistica delle nuove minoranze presenti sul territorio dà origine al fenomeno del multiculturalismo, che, diversamente dal pluralismo [12], pone a confronto "storie estranee l'una all'altra", quando non addirittura "storie conflittuali" [13].

9 - Vedi P. Bilancia, *Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita famigliare*, in *Scritti in onore di A. Loiodice*, Cacucci Editore, Bari 2012, dove l'A. sottolinea come «Le società occidentali sono in gran parte diventate multiculturali per i massivi e, spesso, fuori controllo, flussi d'immigrazione che, a partire dalla metà del XX secolo si sono vieppiù intensificati.», p. 1. Vedi anche L. Mancini, *Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni*, in «Quad. dir. pol. eccl.», n. 1/2000, dove emerge come «Il dibattito sul multiculturalismo nel nostro Paese è senza dubbio fortemente collegato alla questione migratoria. Si comincia a parlare dell'Italia come di una società multiculturale e della necessità di costruire una politica di riconoscimento delle identità nel momento in cui la presenza di persone immigrate si fa socialmente visibile e si pone come nuova e impegnativa sfida all'ordinamento giuridico» (p. 1).

10 - G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari 2007.

11 - *Ibid*.

12 - G. Sartori, *Pluralismo, multiculturalismo e estranei*, Rizzoli, Milano 2000, p. 29 e ss.; cfr. anche V. Baldini, *Multiculturalismo*, Cedam, Milano 2012; P. Savidan, *Il multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna 2010; C. Vigna, S. Zamagni (a cura di) *Multiculturalismo e identità*, Vita e Pensiero, Milano 2002.

13 - G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, cit.

1. L'unità e la coesione della comunità politica

In primo luogo, se l'ideale di Stato-Nazione che vedeva fondata la comunità politica sull'omogeneità linguistico-culturale appare ormai superato, a causa dell'evoluzione della società in senso multiculturale, risulta necessario ricercare un nuovo fattore di coesione della comunità politica, che non sia più costituito dall'elemento identitario nazionale, per salvaguardarne l'unità. In altri termini, "la coesistenza giuridicamente equiparata di comunità etniche, gruppi linguistici, confessioni e forme di vita diverse non deve essere pagata con la frammentazione della società" [14].

Sarebbe allora opportuno interrogarsi sulla possibilità di superare l'elemento identitario nazionale, inteso come comunanza di lingua e cultura, quale unico ed esclusivo elemento di unità della comunità politica e, soprattutto, di appartenenza al *demos*.

In particolare, dato il carattere multiculturale della società e la necessità di mettere in comunicazione culture diverse, l'elemento identitario nazionale quale fonte di coesione potrebbe essere superato in favore di una comunità politica interculturale, dove lo strumento del dialogo fra culture diverse potrebbe costituire quell'elemento in grado di tenere unita la comunità politica stessa.

In altri termini la nazione non sarebbe più fondata sull'omogeneità culturale, ma sarebbe una nazione, per così dire, "*dialogica"* o *"procedurale",* in cui, a fronte di identità culturali diverse, il dialogo interculturale, capace di mettere in comunicazione culture diverse evitando la disgregazione, costituirebbe quello strumento, o quella procedura, per l'appunto, in grado di permettere alla nazione stessa di continuare ad esistere, pur essendo caratterizzata da una spiccata diversità culturale interna.

Anche a livello europeo, ciò che costruisce l'Europa «è il suo essere laica e allo stesso tempo cristiana (e altro), e di essersi sviluppata nello scarto tra le due cose: nel grande scarto tra la ragione e la religione, tra la fede e i Lumi; nel tra dei due, un "tra" che non è un compromesso, ma un metterli entrambi in tensione, ravvivandoli» [15].

In particolare, lo strumento del dialogo, sviluppato adeguatamente, permetterebbe di creare le condizioni per un modello di nazione in cui i processi di elabora-

14 - J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, cit.

15 - F. Julien, *L'identità culturale non esiste*, Feltrinelli, Milano 2018; J.H.H. Weiler, *La democrazia europea e il principio della tolleranza costituzionale: l'anima dell'Europa* in *Un'anima per l'Europa. Lessico di un'identità politico*, a cura di F. Cerutti, ETS, Pisa, 2006. G. Zagrebelsky, *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Laterza, Roma-Bari 2003. G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari 2007; D. Zolo, *Cittadinanza. Storia di un ideale europeo*, in «Jura Gentium», 2006.

zione delle politiche legate alla gestione della diversità culturale potrebbero essere orientate alla reciproca comprensione.

Per altro, secondo una parte della dottrina [16] esisterebbe sia nell'ordinamento internazionale che in quello europeo un fondamento giuridico per la pratica del dialogo interculturale: in particolare, tale fondamento sarebbe riconducibile ad alcuni principi contenuti nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, l'articolo 9 [17], l'articolo 10 [18] e l'articolo 11 [19], che si riferiscono rispettivamente alla libertà di pensiero, coscienza e religione, alla libertà di espressione e alla libertà di riunione ed associazione, conterrebbero i principi cardine per lo sviluppo di un dialogo fra culture diverse, ovvero il pluralismo religioso, la tolleranza, il rispetto reciproco, il principio di non discriminazione, di neutralità e imparzialità dell'autorità statale.

16 - L. Bekemans, *Intercultural dialogue and multi-level governance in europe. A human rights approach*, International Academic Publishers Peter Lang, Brussels, Berlin, Bern, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2012.

17 - L'articolo 9 della Convenzione, infatti, afferma che «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

18 - Rispetto all'art. 10, dove vi si afferma che «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

19 - L'art. 11 afferma che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato».

A livello europeo, il fondamento giuridico per lo sviluppo del dialogo interculturale sarebbe costituito dai principi contenuti agli artt. 2 e 3 del Trattato sull'Unione Europea e agli articoli 10, 11, 12 della Carta dei diritti.

L'articolo 2 TUE, come già richiamato, afferma infatti che "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.", mentre l'art. 3 TUE, al par. 1 stabilisce che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e, infine, al par. 3 vi si afferma che l'Unione "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo".

Infine, anche gli articoli 10, 11, 12 della Carta Europea dei diritti dell'uomo, riferiti rispettivamente alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà di espressione e d'informazione, alla libertà di riunione e di associazione, nonché l'art. 22 per cui "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica", costituirebbero il fondamento giuridico per lo sviluppo del dialogo interculturale.

In aggiunta, in una comunità politica multiculturale sarebbe necessario ridisegnare anche il concetto di appartenenza alla comunità stessa e, con esso, i requisiti per soddisfare l'acquisizione della cittadinanza. Di più: fondare l'appartenenza alla comunità politica sul requisito della cittadinanza per *ius sanguinis*, come avviene ad esempio, nel nostro Paese, costituisce una fonte di esclusione delle nuove minoranze dalla comunità politica, sebbene gli individui appartenenti alle nuove minoranze siano, talvolta, già inseriti nel tessuto sociale ed economico del Paese. Per altro, come è noto, il principio dello *ius sanguinis* è fortemente legato all'idea di nazione risorgimentale, per cui la cittadinanza italiana viene ereditata dai propri genitori, mentre «La nazione dei cittadini, *staatsburgernation*, trova la sua identità non in somiglianze etnico-culturali, bensì nella prassi di cittadini che esercitano attivamente i loro diritti democratici di partecipazione e di comunicazione. Qui la componente repubblicana della cittadinanza si svincola completamente dall'appartenenza ad una comunità prepolitica, integrata in base a discendenza genetica, tradizioni condivise e linguaggio comune» [20]. Già una larga parte della dottrina ha affermato, pertanto, la necessità di abbandonare definitivamente una definizione della cittadinanza politico-giuridica fondata sull'idea di nazione e tale da rendere i

20 - F. Biondi dal Monte, *Dai diritti sociali alla cittadinanza: la condizione dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Giappichelli, Torino 2013.

concetti di nazionalità e cittadinanza sinonimi, per affrontare, invece, la questione dell'*appartenenza* di una persona ad un determinato ordinamento» [21].

2. La diversità culturale come bene giuridico per l'intera collettività

In secondo luogo, sarebbe necessario ricercare uno spazio di rappresentazione e valorizzazione della diversità culturale sia nell'ordinamento costituzionale degli Stati europei che nell'ordinamento europeo stesso come bene giuridico in sé, da tutelare non soltanto a protezione di una minoranza, ma come un nuovo ed inclusivo valore, a beneficio dell'intera collettività.

In effetti, proprio la mancanza di una gestione della diversità culturale come fonte di arricchimento del tessuto culturale e sociale dei Paesi dell'Unione, come «diversity capital» da poter usare come risorsa, ha contribuito a provocare un sentimento di ostilità nei confronti delle nuove minoranze presenti in Europa.

In particolare, in questo senso, nell'ordinamento europeo, potrebbe avere una portata innovativa l'art. 22 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, resa vincolante dal Trattato di Lisbona, che afferma il rispetto per la diversità culturale, religiosa e linguistica. Sebbene già nel preambolo della Carta si affermi che «l'Unione contribuisce al mantenimento di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento», è presumibile che la diversità culturale protetta dall'art. 22 della Carta faccia riferimento ad una diversità culturale interna agli Stati Membri e non alla cultura delle minoranze extra-europee [22]. Tuttavia, l'art. 22 potrebbe essere interpretato in modo estensivo, non soltanto con riferimento alla dimensione interna degli Stati, dove la problematica delle minoranze

21 - J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, Einaudi, Torino 1992, p. 109.

22 - Infatti, tale articolo, secondo la nota esplicativa relativa alla Carta dei diritti fondamentali, si basa sull'art. 6 del trattato sull'Unione Europea e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, per cui l'Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». E sull'articolo 167, paragrafi 1 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, relativi alla cultura, secondo cui «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. E «L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».

tende a legarsi al contesto nazionale, quanto piuttosto, al superamento della dimensione di Stato-nazione, per valorizzare il multiculturalismo, che caratterizza tutti gli Stati dell'Unione europea.

3. Il diritto all'identità personale in chiave interculturale

Infine, uno spazio di rappresentazione della diversità culturale di matrice multiculturalista potrebbe essere trovato anche nel diritto all'identità personale, che consiste infatti nel diritto ad essere se stessi, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo.

Nell'ordinamento italiano, in particolare, la Corte Costituzionale lo fa derivare dall'art. 2 Cost. secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Esso è, dunque, strettamente legato alla dignità della persona, nonché al principio personalista, teso proprio alla preservazione della stessa identità personale, per cui a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata. Pertanto, anche l'identità culturale potrebbe essere ritenuta un'espressione del diritto all'identità personale, per cui «chiunque, da solo o in unione con altri, possa scegliere liberamente la propria identità culturale nei suoi vari aspetti, lingua, religione, patrimonio artistico, tradizioni» [23].

Anche il diritto all'identità personale, allora, potrebbe essere interpretato in un'ottica interculturale e potrebbe non solo garantire il godimento della propria identità culturale e di quella del gruppo di appartenenza, come già sottolineato, ma anche il dialogo con altre culture. Infatti, lo sviluppo dell'identità personale (di cui anche quella culturale fa parte) non può prescindere da un confronto con altre cul-

23 - F. Sgro', *La duplice natura dei diritti culturali*, Relazione tenuta al Convegno "Ripartiamo dai diritti culturali", Presentazione dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale, Università degli Studi di Milano, 10 aprile 2015. Cfr. P. Haberle, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Carocci, Roma 2001; J. Luther, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa* in G. Zagrebelsky, *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza 2003, dove l'A. afferma che «Il significato e lo statuto giuridico della categoria dei "diritti culturali" è incerto, non da ultimo anche a causa delle controversie delle scienze giuridiche e di quelle sociali sul concetto di cultura» (p. 225); G. Pino, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali* in R. Panetta (a cura di) *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano 2006, dove l'A. afferma che «l'ambito di estensione del diritto all'identità personale nella cultura giuridica tedesca sia molto più ampio rispetto alla corrispondente nozione italiana. Al paradigma dell'identità personale, infatti, si è fatto riferimento non solo in ambiti quali l'identità politica e l'identità sessuale (come peraltro è accaduto anche in Italia), ma anche in riferimento, ad esempio, al rispetto della identità culturale di soggetti appartenenti a minoranze, ovvero dell'identità di gruppi» (p. 8).

ture che permetta all'individuo, da una parte, di riconoscere e affermare la propria identità diversa dalle altre, e, allo stesso tempo, di entrare in relazione con la diversità [24]. Pertanto, una condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è, necessariamente, il confronto con altre culture e, dunque, l'apertura relazionale: in altri termini, il rapporto con l'altro non implicherebbe la rinuncia alla propria identità e ai propri valori, ma, al contrario, ne permetterebbe l'affermazione, e, allo stesso tempo, renderebbe possibile la conoscenza e la comprensione della diversità, in una condizione di reciprocità relazionale.

Nel nostro ordinamento, per altro, la necessaria apertura relazionale per lo sviluppo dell'identità culturale è evidenziata anche dallo stesso art. 2 Cost., da cui la Corte fa discendere il diritto all'identità personale e che, accanto alla dimensione personale dell'individuo, sottolinea l'accentuazione sociale nella vita del singolo; pertanto, l'esercizio del diritto all'identità personale non si risolverebbe solo nella garanzia di protezione e godimento della propria cultura, ma anche in una necessaria apertura nei confronti di chi è «culturalmente altro», al fine di riconoscere la propria identità, e, allo stesso tempo, quella altrui [25].

La possibilità di riconoscere e affermare la propria identità culturale contribuisce, in effetti, allo sviluppo della personalità di ciascun individuo, come singolo e nelle formazioni sociali, a cui lo stesso articolo 2 Cost. fa riferimento [26].

A tale proposito, si sottolinea che tali considerazioni riflettono quella prospettiva antropologica, adottata da alcuni studiosi delle scienze filosofiche, pedagogiche, antropologiche e psicologiche, soprattutto a partire dal secolo scorso, per cui l'individuo viene considerato come un essere relazionale: la struttura ontologica

24 - In altri termini, lo sviluppo dell'identità è situato, in quanto può avvenire solo se l'individuo si trova inserito in una comunità che, secondo forme e finalità differenti, lo socializza e gli dona un'identità, nella libertà di confrontarsi anche con altri mondi culturali.

25 - In particolare, proprio l'accentuazione sociale dell'art. 2 Cost. ha portato una parte della dottrina a ricondurre ad esso il principio di fraternità, inteso come quel principio secondo cui non solo l'individuo si considera solidale con la collettività cui appartiene, ma che fa propria la dinamica dello scambio e della reciprocità come caratteristica della relazione. Cfr. F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità*, Città Nuova, Roma 2012.

26 - A tale proposito, si sottolinea come, recentemente, la stessa cultura sia stata classificata come interesse pubblico essenziale, tramite decreto legge del 20 settembre 2015 n. 146 recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione": L'intervento legislativo si è reso necessario ed urgente alla luce del ripetuto verificarsi di episodi che hanno impedito la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, ma al di là della circostanza specifica, potrebbe configurarsi, proprio attraverso la classificazione della cultura quale servizio pubblico essenziale, un diritto soggettivo non solo all'espressione della propria identità culturale, ma anche al godimento del patrimonio culturale, artistico e storico della Nazione, di cui all'art. 9 Cost.

fondamentale dell'uomo sarebbe, infatti, la relazionalità e il suo essere si configurerebbe come essere-in-relazione e cioè come apertura e dialogalità [27].

Tale prospettiva, come è noto, è stata ripresa anche nel dibattito che ha portato all'elaborazione della Costituzione, soprattutto in relazione all'art. 2 Cost., per cui, in sede di Assemblea Costituente, si raggiunse, infine, un compromesso tra istanze di matrice cattolica, orientate a riconoscere la socialità della persona, altre proprie della «cultura di sinistra», che sottolineavano il ruolo dello Stato nel rendere efficaci i diritti, e altre di matrice liberale, orientate a sottolineare la dimensione individualista dei diritti [28].

CHIARA GALBERSANINI
Coordinatrice scientifica presso Reset Dialogues on Civilizations e docente all'Istituto Universitario Sophia di Loppiano (FI)
chiara.galbersanini@resetdoc.org

27 - Cfr., tra gli altri, G. Milan, *Educare all'incontro. La pedagogia di Martin Buber*, Città Nuova, Roma 1994; E. Mounier, *Il personalismo*, A.V.E. (Anonima Veritas Editrice), Roma 2004; P. Ricoeur, *La persona*, Morcelliana, Brescia 2006.

28 - S. Mangiameli, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali* in *Corte costituzionale e processo costituzionale, nell'esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario*, Giuffrè, Milano 2006, dove l'A. sottolinea come «Il compromesso tra le diverse posizioni fu rappresentato dalla condivisione, da parte di Togliatti, dell'impostazione sui diritti fondamentali formulata da Dossetti, che culminò nella presentazione di un ordine del giorno, in cui trovarono espressione quei principi che poi furono recepiti nella formula dell'art. 2 Cost. e riguardanti: a) il riconoscimento dell'anteriorità della persona rispetto allo Stato; b) il riconoscimento della socialità della persona, destinata a completarsi e a perfezionarsi mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale; c) l'affermazione dei diritti fondamentali della persona e dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato».